

garantendo che le sanzioni pecuniarie inflitte da uno Stato membro siano applicate nello Stato membro in cui la persona condannata abbia la residenza o dove detiene dei beni o percepisce un reddito. A tal fine, il progetto di decisione quadro è ispirato al principio generale secondo cui l'autorità competente dello Stato membro in cui sia stata emessa la sentenza di condanna deve trasmetterla direttamente alla autorità competente dello Stato di esecuzione, individuata attraverso accertamenti preliminari. La sentenza così trasmessa viene riconosciuta ed eseguita, senza ulteriori formalità, da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. Si tratta di un progetto di decisione quadro che si pone anch'esso in linea con gli obiettivi prioritari indicati nel programma della Presidenza italiana.

Va inoltre ricordata la raccomandazione, approvata dal Consiglio nel mese di novembre 2003, volta alla **implementazione dell'attività investigativa per la lotta contro la tratta degli esseri umani**. Si tratta di una raccomandazione rivolta agli Stati membri per aumentare ed intensificare l'impegno investigativo nel campo specifico della lotta alla tratta di esseri umani.

Nel corso del semestre di Presidenza italiana è stato inoltre concluso l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale e del relativo protocollo del 2001. Tale accordo, che si pone anch'esso in linea con gli obiettivi prioritari definiti nel programma della Presidenza italiana, riguarda l'estensione alla Repubblica di Islanda ed al Regno di Norvegia di alcune norme in materia di mutua assistenza in campo penale.

Pur essendo stato raggiunto in precedenza l'accordo politico, sotto Presidenza italiana è stato formalmente adottata la Decisione quadro del 22 luglio 2003 relativa alla **lotta contro la corruzione nel settore privato**. Si tratta di uno strumento sostanzialmente innovativo per la nostra legislazione, essendo previsto l'obbligo, per gli Stati membri, di incriminare condotte sostanzialmente riconducibili nello schema della corruzione, ma poste in essere nell'ambito del settore privato (imprese, etc.).

Anche per quanto concerne la Decisione quadro del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco **dei beni o di sequestro probatorio**, era già stato raggiunto l'accordo politico in precedenza, ma sotto la Presidenza italiana tale strumento è stato formalmente adottato e già pubblicato sulla GU della UE. Si tratta di uno strumento che consentirà una più stretta cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito del congelamento o del sequestro probatorio dei beni e che prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare le misure legislative

necessarie per consentire di realizzare nei rispettivi ordinamenti l'esecuzione di tali provvedimenti emessi da autorità giudiziarie straniere al fine di evitare la dispersione, il trafugamento o la sottrazione di beni destinati ad essere impiegati per motivi di giustizia nello stato richiedente.

Ugualmente formalmente adottata sotto Presidenza italiana è la Decisione quadro del Consiglio sulla **lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile**, che sarà prossimamente pubblicata sulla GU della UE. Appare utile sottolineare la forte valenza politica di tale decisione quadro che intende rafforzare ed armonizzare all'interno della UE il quadro normativo per la repressione di reati che comportino lo sfruttamento sessuale dei bambini e favoriscano la pornografia infantile anche per via telematica.

A prescindere dal raggiungimento di un accordo politico ad essi attinenti, si è dato corso ai negoziati riguardanti:

- progetto di decisione quadro sull'applicazione del principio del *ne bis in idem* (per evitare che una persona già giudicata per gli stessi fatti in uno Stato membro possa essere nuovamente sottoposta a giudizio in un altro Stato membro). Tale progetto non ha però ricevuto il necessario consenso a livello politico da parte degli Stati membri per superare gli attuali limiti esistenti nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Schengen. In considerazione dell'atteggiamento tenuto dagli Stati membri che non hanno mostrato un atteggiamento positivo per il raggiungimento di un accordo politico al riguardo si è dovuto prendere atto di tali evenienze politiche.
- progetto di decisione quadro sull'applicazione del principio del mutuo riconoscimento agli ordini di confisca. Tale negoziato ha registrato notevoli progressi nel corso della Presidenza italiana. Si tratta di una iniziativa che dovrebbe consentire di eseguire in ciascuno Stato membro provvedimenti di confisca emessi da Autorità giudiziarie straniere e che sarà coltivato sotto Presidenza irlandese.
- progetto di decisione quadro sulla responsabilità penale degli armatori per l'inquinamento marittimo. Tale progetto, pur avendo registrato notevolissimi progressi per effetto dell'attività svolta sotto Presidenza italiana non è stato possibile finalizzarlo alla luce del suo stretto collegamento con un progetto di direttiva che doveva essere esaminato nell'ambito delle competenze di diritto comunitario di primo pilastro. Le difficoltà a livello politico che si sono registrate in tale ultimo ambito hanno fatalmente riverberato i conseguenti effetti negativi sull'avanzamento dei lavori in seno ai gruppi di lavoro di terzo pilastro.
- attuazione della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo.

Nel corso del semestre di Presidenza italiana si è posto anche il problema della attuazione, all'interno di ciascuno Stato membro, della decisione quadro. Termine ultimo previsto dalla decisione quadro era quello del 31 dicembre 2003. La delicatezza delle problematiche in gioco riguardanti lo status libertatis dei cittadini europei, dei meccanismi di consegna da introdurre nei rispettivi ordinamenti e della interazione dei rispettivi ordinamenti in una fase di attuazione parziale della decisione quadro, ha creato non pochi problemi pratici che hanno imposto un impegno straordinario per garantire che alla fine prevalessero tesi giuridiche, tra gli Stati membri, che consentissero un impatto morbido con il nuovo sistema alla luce del fatto che in sette Stati membri non è ancora stata attuata la decisione quadro.

Infine, nell'ambito delle iniziative dirette a contrastare le forme più pericolose e dannose di criminalità organizzata transnazionale proposte nel gruppo di lavoro del GMD vanno poste in risalto una serie di progetti di raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando di tabacchi e la contraffazione di prodotti ed un progetto di conclusioni del Consiglio dell'UE per rafforzare nei Balcani la cooperazione giudiziaria tra Stati membri e Stati terzi nel campo delle attività illecite di natura mafiosa e terroristica.

Per quanto riguarda gli indirizzi futuri delle linee di azione da assumere nel corso del 2004 è difficile allo stato indicare il quadro di riferimento in cui le stesse si inseriranno, dal momento che dalle prime indicazioni della presidenza irlandese non sono emerse specifiche iniziative nel campo della giustizia che la stessa intenda adottare nel corso del proprio semestre di presidenza. Deve quindi ritenersi che proseguiranno i lavori relativi alle iniziative - non ancora concluse - che hanno ricevuto un impulso notevole nel corso del semestre di Presidenza italiana. Ciò che appare certo è che l'Italia fornirà il massimo sostegno alle iniziative legislative che rafforzino il quadro di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed al fenomeno del terrorismo e valuterà con particolare attenzione tutte le iniziative legislative nel campo della cooperazione giudiziaria e dell'armonizzazione legislativa alla luce della loro compatibilità con il sistema ordinamentale e costituzionale interno per pervenire a soluzioni di compromesso che garantiscano un giusto equilibrio tra le esigenze della Unione europea e quelle del nostro sistema giuridico interno.

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Per quanto riguarda la **cooperazione giudiziaria in materia civile** nell'ambito del Consiglio Gai del 27 novembre 2003 è stato adottato un approccio comune generale, che prelude all'adozione formale della Posizione Comune da parte del Consiglio, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce **il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati**.

La proposta di regolamento in esame trae origine dalla decisione del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, in cui venne approvato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni delle autorità giudiziarie, quale fondamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Al fine di dare attuazione al principio suddetto, la Commissione ed il Consiglio hanno predisposto la proposta in oggetto, che prevede la soppressione dell'exequatur per le decisioni giurisdizionali in presenza di particolari presupposti, al fine di ridurre ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dal Regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I), le procedure intermedie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.

Tale scopo viene perseguito attribuendo allo stesso organo giudiziario nazionale che ha emesso il provvedimento il potere di attribuire alla decisione efficacia di titolo esecutivo europeo, purchè in presenza di particolari presupposti, senza necessità di alcun procedimento di riconoscimento ai fini dell'esecuzione ai titoli che devono avere esecuzione in un altro paese dell'Unione, con ciò garantendo una tutela privilegiata ai creditori.

In questo senso lo strumento si pone in funzione del corretto andamento del mercato interno (artt. 61, lett. c) e 65 del trattato che istituisce la Comunità europea), nell'ambito del quale i settori economici interessati avvertono come necessità assoluta la garanzia della sollecita riscossione dei crediti.

E' da rilevare che nel corso delle riunioni che si sono tenute nell'ambito del semestre di Presidenza italiana sono state affrontate e risolte una serie di questioni che attengono a scelte di fondo quanto al contenuto dello strumento.

Con riferimento alle condizioni richieste per l'eliminazione della procedura di riconoscimento e per la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, si è optato, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito del Consiglio GAI del 6 giugno 2003, per la **certificabilità della decisione anche se meramente esecutiva e non ancora passata in giudicato**; al fine di garantire una specifica **tutela per i consumatori**, è stata inoltre accolta la soluzione di compromesso proposta dalla Presidenza italiana che prevede, sempre ai fini del rilascio del certificato, la espressa

verifica della conformità della decisione alle specifiche regole di competenza giurisdizionale previste nel regolamento n. 44/2001, dettate in particolare per le controversie in cui il debitore è un consumatore.

Sempre nell'ambito delle condizioni per il rilascio del certificato, ulteriori questioni hanno riguardato i requisiti che deve presentare il procedimento giurisdizionale che ha portato alla decisione da eseguire, ed in particolare le **modalità di notificazione degli atti processuali**, che deve essere avvenuta in una delle forme previste dal regolamento; vi rientrano a certe condizioni anche forme di notificazione in cui non vi è la prova certa o documentale dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del debitore (ad esempio notifica mediante deposito del documento nella cassetta delle lettere o notifica a mezzo posta senza dichiarazione di ricevimento), ma in questo caso la decisione è certificabile come TEE solo se la legge dello Stato membro di origine prevede il diritto del debitore ad una revisione piena della decisione nel caso di notifica omessa o tardiva e nel caso di forza maggiore che abbia impedito la contestazione nel corso del giudizio; tale soluzione risponde ai criteri indicati dal Consiglio GAI del 5-6 giugno scorso a garanzia del debitore.

Ulteriore aspetto saliente dello strumento, che ha costituito oggetto di lungo dibattito, è stata la questione della **non impugnabilità della decisione sull'istanza di rilascio del certificato**. Dovendosi contemperare tale principio con l'esigenza di tutela del debitore, sollecitata anche dal Parlamento, è stata prevista la possibilità per il debitore di richiedere la rettifica dell'errore materiale, ma anche il ritiro del certificato ove sia stato concesso "in modo chiaramente erroneo".

La scelta della non impugnabilità della decisione sull'istanza di rilascio del certificato, congiuntamente con la già accennata scelta della certificabilità dei titoli meramente esecutivi, hanno poi imposto una serie di accorgimenti tecnici per garantire comunque una **adeguata tutela al debitore sia nell'ambito del procedimento di merito nello Stato membro di origine sia nell'ambito del procedimento di esecuzione**.

A tale esigenza si è inteso rispondere prevedendo la possibilità per le parti di richiedere la emissione di un nuovo certificato nel caso in cui il titolo esecutivo originario abbia perso la propria efficacia esecutiva, perché sospesa o limitata, ovvero perché sostituita da una decisione di secondo grado (sia che essa confermi sia che modifichi la decisione di primo grado), e assicurando inoltre al debitore la possibilità di accesso alla giustizia anche nell'ambito del procedimento di esecuzione, potendo egli richiedere al giudice dell'esecuzione la sospensione o la limitazione dell'esecuzione o la prestazione di una garanzia se la decisione originaria è stata impugnata o se è stata richiesta la rettifica o il ritiro del certificato.

Sotto Presidenza italiana è iniziato l'esame della Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla **legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)**

La proposta in esame costituisce l'anello mancante per la creazione dello spazio giudiziario comune in materia civile; dopo il regolamento 44/2001, c.d. "Bruxelles I", che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del '68 per la individuazione dei tribunali competenti, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale e la convenzione di Roma del 1980, c.d. "Roma I", che ha stabilito i criteri per l'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e per la quale è già stato pubblicato un Libro verde che presenta un progetto per la sua trasformazione in strumento comunitario, è infatti apparso come complementare uno strumento volto ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato adottate dagli Stati membri per la soluzione dei conflitti di leggi anche in materia di obbligazioni non nascenti da contratto. (Il regolamento Bruxelles I si applica infatti a tutte le controversie in materia civile e dunque a tutti i rapporti obbligatori, essendo esclusi dalla sua applicazione solo i rapporti tra coniugi, successioni, testamenti, stato e capacità delle persone fisiche, fallimenti ed arbitrati).

Tali strumenti sono tutti in funzione del più generale obiettivo, individuato in sede politica, della creazione di uno spazio di giustizia comune, ove si consideri che l'accesso alla giustizia di cittadini ed imprese europee è limitato laddove vi sia il rischio di essere coinvolti in una controversia in cui non vi è certezza circa il diritto sostanziale che sarà applicato dal giudice competente, individuato ai sensi del regolamento 44/2001; l'armonizzazione delle norme per la soluzione dei conflitti di leggi vale invece a garantire che la decisione nel merito sarà assunta applicando la medesima disciplina, a prescindere dal Tribunale adito.

Come ricordato, l'esame della proposta di regolamento, presentata nel luglio 2003 dopo diverse consultazioni promosse dalla Commissione, è iniziata nel corso del semestre di Presidenza italiana. Nell'ambito del gruppo tecnico del Comitato di diritto civile sono stati acquisiti in via preliminare i pareri delle delegazioni sull'adozione dello strumento, generalmente favorevoli, e sulla sua impostazione generale, che pure ha ricevuto apprezzamento e che prevede una norma di carattere generale per la individuazione della legge applicabile ed una serie di norme di carattere speciale, per rapporti extracontrattuali il cui carattere di specificità richiede un diverso bilanciamento degli interessi del soggetto danneggiato e dell'autore dell'illecito.

Nel merito, la prima questione affrontata è stata quella relativa al criterio generale proposto dalla Commissione, che è quello del **luogo ove si verificano i danni conseguenti al fatto illecito**; tale criterio ha trovato un certo consenso, anche grazie ai temperamenti previsti, che fanno riferimento alla residenza comune delle parti o all'esistenza di un collegamento più stretto con un altro paese; il criterio è peraltro conforme anche alla nostra legislazione attualmente esistente in materia (cfr. art. 62 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato n. 218/95), che consente allo stesso danneggiato di far riferimento alla legge del luogo di produzione o di commercializzazione del prodotto.

Sul **carattere universale dello strumento**, che impone agli SM l'applicazione della legge sostanziale anche di stati terzi, peraltro con il limite dell'ordine pubblico, alcuni Stati membri hanno espresso perplessità e pertanto è stato richiesto il parere del servizio giuridico. La norma peraltro non pone problemi per il nostro ordinamento interno.

Altre questioni, peraltro centrali nell'economia dello strumento, hanno riguardato la **responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi** e, soprattutto, la **responsabilità per la lesione dei diritti della personalità a mezzo stampa**; quanto alla prima, è apparsa comune l'esigenza di assicurare al potenziale danneggiante una maggiore prevedibilità della legge applicabile, che risulterebbe del tutto vaga ove si applicasse la regola generale del luogo ove si verifica il danno, facendo riferimento al luogo di commercializzazione o di acquisto del prodotto (non diversamente da quanto previsto dall'art. 63 della citata legge n. 218/95).

Quanto alla seconda, è diffusa sia a livello nazionale che nell'ambito degli SM l'esigenza di trovare un congruo bilanciamento tra l'interesse del danneggiato e la tutela della libertà di informazione, in considerazione della rilevanza costituzionale che tale ultimo diritto ha pressoché in tutti gli SM.

Altre questioni, il cui esame dovrà essere approfondito nel prosieguo dei lavori riguardano, sinteticamente, l'eventualità di escludere dal campo di applicazione dello strumento la tutela del diritto d'autore, la responsabilità derivante da atti di concorrenza sleale, anche con riferimento alla violazione degli strumenti comunitari già esistenti in materia di antitrust, la individuazione di specifici criteri di collegamento per il danno all'ambiente, anche per la tutela degli interessi collettivi, la questione della responsabilità extracontrattuale in materia di commercio elettronico.

L'esame della proposta proseguirà con cadenza mensile nel corso del 2004.

Particolare rilievo ha inoltre avuto durante la Presidenza italiana l'esame della Proposta di direttiva del Consiglio relativa **all'indennizzo alle vittime di reato**.

La proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento delle vittime di reato si inquadra nel sistema del trattato di Amsterdam in relazione alla creazione di uno spazio comune di giustizia, sicurezza e libertà in cui rientrano per un verso, il contrasto alla criminalità ed al terrorismo, e per altro verso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile.

La Commissione, nel formulare la bozza di direttiva si è mossa nel solco dei seguenti atti comunitari:

- Piano di azione di Vienna del 1998
- Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999

La predisposizione della bozza è stata preceduta da un Libro verde della Commissione del settembre 2001, in cui venivano indicate le linee fondamentali in materia di tutela delle vittime di reati.

Sono stati acquisiti, in materia, il parere del Servizio Giuridico del Consiglio, del Comitato Economico e Sociale e del Parlamento europeo.

La discussione tecnica sull'articolato in questione è iniziata con la riunione del Comitato di diritto civile in data 7 febbraio 2003.

Vi è da sottolineare che la Presidenza Italiana, sin dal momento della assunzione delle funzioni avvenuta nel luglio 2003, ha continuamente rammentato alle delegazioni degli Stati membri che, mentre si proseguiva nell'esame del testo, continuava a restare irrisolta la *questione della base giuridica dello strumento*, sulla quale si era già espresso in senso fortemente negativo, nel suo articolato ed esaustivo parere, il Servizio giuridico del Consiglio.

Allorché l'argomento in oggetto è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio GAI del 6 novembre 2003, la questione della base giuridica è stata affrontata ed opportunamente dibattuta.

A seguito del predetto Consiglio, alla Presidenza di turno è sembrato quindi che fosse ormai improcrastinabile l'esame della predetta questione, oltre all'altra ancora non trattata (concernente l'esame del parere del Parlamento europeo), al fine di conseguire il quadro più completo possibile degli argomenti da affrontare prima della chiusura del dibattito tecnico: per la riunione del 9 dicembre 2003, su iniziativa della Presidenza è stato stabilito pertanto un ordine del giorno che comprendesse ed anzi esaurisse i suddetti argomenti di carattere pregiudiziale.

Durante la predetta riunione si è svolta una ampia discussione nel corso della quale si è manifestato un largo schieramento (formato da cinque delegazioni; Austria, Regno Unito, Germania, Italia, Paesi bassi) che ha

aderito al parere espresso dal Servizio giuridico del Consiglio, pronunciandosi per la **insussistenza della base giuridica della proposta**.

A questo punto, nel corso della stessa riunione la Commissione ha presentato un documento di lavoro nel quale si è proposto di adottare incisive modifiche del testo, in senso riduttivo: sul punto, tuttavia, è stato sottolineato in più di un intervento che la sussistenza della base giuridica era da considerarsi imprescindibile per una direttiva concernente l'introduzione di norme minime di indennizzo a favore delle vittime di reato ed a carico degli Stati membri, di qualsiasi ampiezza essa fosse.

Essendo questa la situazione del *dossier* al termine della Presidenza di turno dell'Italia è verosimile che nelle prossime riunioni si insisterà nella linea di condotta precedentemente illustrata, volta a portare all'esame delle delegazioni un testo della direttiva alquanto rimaneggiato, il quale risponda soprattutto alle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri in relazione all'**impatto budgetario dello strumento**, che comunque è stato previsto (in alcuni casi, con preoccupazione) da molte delegazioni.

Non è dunque facilmente prevedibile quale potrà essere il futuro di questo *dossier*, fermo restando il fatto che trattandosi nella specie di direttiva da adottarsi con le regole poste dall'art. 308 del Trattato CE, la decisione finale richiederà inevitabilmente l'unanimità dei voti favorevoli.

Oltre ai tavoli di lavoro già aperti su proposte di testi normativi già formalmente presentate, sono allo studio del Consiglio e della Commissione altre iniziative, per le quali sono previsti dei seguiti per l'anno corrente. Due di esse sono nel solco della proposta del regolamento del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e riguardano strumenti per l'armonizzazione delle norme di conflitto anche in materia di divorzio, di successioni e di testamenti. Quanto alla materia del divorzio il possibile strumento (c.d. "Roma III") sarebbe complementare al recente regolamento n. 1347/2000 (c.d. "Bruxelles II") relativo alla competenza, al riconoscimento ed alla esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli; nel 2000 la Commissione ha condotto uno studio comparato sulle legislazioni nazionali in materia e si prevede per l'anno 2004 l'elaborazione di un libro bianco. Quanto invece alla materia delle successioni e testamenti, lo strumento dovrebbe riguardare, oltre che l'armonizzazione delle norme di conflitto, anche la disciplina del riconoscimento e della esecuzione delle sentenze straniere, essendo essa esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, c.d. "Bruxelles I". I lavori sull'argomento sono ad uno stadio ancor meno avanzato; allo stato, la Commissione ha previsto di poter formulare una proposta articolata nel 2005. Vi è poi un terzo progetto, che riguarda i

sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, che si colloca nel contesto delle politiche volte al miglioramento dell'accesso alla giustizia. Facendo seguito ad una raccomandazione dell'aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo, nell'aprile 2002 la Commissione ha pubblicato un libro verde in materia e in data 21 febbraio 2003 si è tenuta un'audizione, cui ha partecipato questo Ufficio, con cui la Commissione ha inteso avviare un confronto in materia, nella specie con i rappresentanti dei centri di interesse coinvolti nel progetto. Il tema dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, che ha evidenti risvolti anche in tema di mercato comune e tutela dei consumatori e che potrebbe trovare larga applicazione proprio nell'ambito di quei conflitti per i quali il costo della procedura giudiziaria risulta del tutto sproporzionato rispetto al valore del credito vantato, ha rivestito particolare interesse nell'ambito del semestre di presidenza italiana poiché è stato portato al Consiglio informale Gai del settembre 2003, nella prospettiva dell'impulso che la presidenza ha inteso dare ad un complessivo miglioramento dell'accesso alla giustizia da parte dei cittadini dell'Unione europea, sia mediante la individuazione di metodi di soluzione delle controversie diversi dal tradizionale ricorso ad organi giurisdizionali, sia, anche, mediante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure giurisdizionali.

In tale ultimo ambito, infatti, si collocano altre iniziative ed in particolare quelle per la creazione di un procedimento europeo di ingiunzione e per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure in materia di controversie per crediti di modesta entità; la proposta, sulla quale è già stato pubblicato un libro verde nel dicembre 2002, sarà verosimilmente formalizzata nei primi mesi dell'anno corrente e risponde anch'essa all'esigenza di superare l'incertezza giuridica per i consumatori del mercato unico legata alla sproporzione spesso esistente tra il valore del credito e le spese da sostenere per ottenere una sentenza contro un convenuto domiciliato in un altro Stato membro.

Infine sono da segnalare:

un progetto di conversione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. "Roma I"), su cui la Commissione ha pubblicato un libro verde nel gennaio 2002, ed una comunicazione della Commissione, relativa alle consultazioni che si intendono avviare sulle possibili opzioni in materia di armonizzazione del diritto contrattuale, laddove la diversità delle legislazioni nazionali può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.

6. ATTUAZIONE E CONTENZIOSO

Stato di Attuazione

Dopo la soluzione delle problematiche connesse al nuovo assetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni derivante dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, ha potuto riprendere slancio l'attività del Governo nella trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive del mercato interno: al 30 novembre 2003 è diminuito al 3% il deficit nei recepimenti, dato che ha consentito al nostro Paese di risalire dal quindicesimo posto al decimo posto dello *scoreboard* comunitario. Il trend di miglioramento nel deficit dei recepimento nazionali delle direttive comunitarie ci fa ben sperare nei confronti dell'obiettivo di raggiungere il traguardo dell'1,5% di deficit stabilito per il prossimo Consiglio di Primavera del 2004.

L'Italia, dall'ultimo posto, risulta oggi in una posizione migliore del Belgio (3,5), della Francia (3,5), della Germania (3,5), del Lussemburgo (3,4) e della Grecia (3,1).

Si tratta di un obiettivo in movimento poiché vi è una continua produzione di nuove direttive in sede comunitaria e di conseguenza la trasposizione richiede uno sforzo costante da parte degli Stati membri.

Alla data del 31 dicembre 2003 sono complessivamente **175** le direttive da recepire, per **80** delle quali è già scaduto il termine di trasposizione nel diritto interno, con conseguente situazione di inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari e avvio delle procedure di infrazione da parte della Commissione europea, anche se l'attività di trasposizione, in senso dinamico, è tuttora in corso per effetto delle deleghe legislative al Governo contenute nelle leggi c.d. Comunitarie già approvate ed in scadenza, rispettivamente, il 22 febbraio 2004 (legge 3 febbraio 2003, n. 14 – legge comunitaria 2002) ed il 30 maggio 2005 (legge 31 ottobre 2003, n. 306 – legge comunitaria 2003).

Nel periodo gennaio – dicembre 2003 sono state trasposte nell'ordinamento interno **125** direttive e i provvedimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per **3** direttive è stata notificata ai competenti servizi della Commissione europea la non necessità di recepimento formale, a seguito della verifica della conformità della legislazione vigente al diritto comunitario nel settore considerato dalla direttiva da recepire.

Di grande utilità è stata, inoltre, l'attività della "Cabina di monitoraggio sull'attuazione del diritto comunitario in Italia", istituita nel 2000 nell'ambito del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, che ha consentito, attraverso una periodica ricognizione delle direttive da recepire in sede di Consiglio dei Ministri, una più puntuale conoscenza dello stato di recepimento da parte dei Ministri competenti.

Precontenzioso e Contenzioso

- Per quanto riguarda il pre-contenzioso e contenzioso comunitario, **al 31 dicembre 2003**, il numero delle procedure di infrazione ancora attive aperte dalla Commissione europea contro il Governo italiano risulta essere **n. 212**; da questo numero, però, devono essere sottratte n. 35 procedure di prossima archiviazione, in quanto si ritiene che da parte italiana si sia dato seguito alle osservazioni avanzate dai servizi della Commissione.

Pertanto il numero totale delle procedure di infrazione attive scenderebbe a n. 177.

Tali dati sono esplicitati, di seguito, nell'Allegato "Procedure di infrazione per violazione del diritto comunitario".

- I dati sopra riportati, quest'anno, tengono conto delle decisioni prese dalla Commissione europea in data 16 dicembre scorso, nella consueta riunione dedicata alle procedure di infrazione. Infatti, per quanto riguarda l'Italia, le decisioni prese ammontano ad un totale di n. 141, così suddivise:
 - 11 decisioni di nuove lettere di messa in mora
 - 17 pareri motivati
 - 3 messe in mora complementari
 - 24 nuovi ricorsi alla Corte di Giustizia
 - 2 lettere di messa in mora ex art. 228 Trattato
 - 3 autorizzazioni di contatto
 - 81 archiviazioni o rinunce agli atti da parte della Commissione

Dato che 17 di queste ultime riguardano casi ancora allo stadio di reclamo e non procedure formalmente aperte, le procedure di infrazione effettivamente chiuse, con esito favorevole per l'Italia, risultano n. 64.

- Delle 212 procedure di infrazione ancora attive, n. 158 riguardano casi di violazione al diritto comunitario e n. 54 attengono a mancata trasposizione di direttive nei termini prescritti; tuttavia, di queste ultime n. 42 sono ancora da attuare, mentre n. 12 sono state recepite con

Tabella 4*Classificazione delle procedure di infrazione suddivise per amministrazione competente*

AMMINISTRAZIONE	MM	PM	MMC	PMC	RIC	SC	MM2	PM2	PROSS ARCH	TOTALE
AMBIENTE	22	12	1	1	17	2	3	-	4	62
ECONOMIA	11	4	-	-	7	1	-	-	1	24
ISTRUZIONE	2	1	-	-	-	-	1	1	1	6
SALUTE	10	4	1	-	5	1	-	-	5	26
INTERNO	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5
POLITICHE AGRICOLE	1	5	1	-	-	-	-	-	2	9
ATTIVITA' PRODUTTIVE	8	2	1	-	1	1	2	-	8	23
INFRASTRUTTURE	7	4	2	-	5	1	-	1	9	29
LAVORO	3	1	3	-	4	2	-	-	-	13
GIUSTIZIA	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
BENI CULTURALI	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
COMUNICAZIONI	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3
DIFESA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ESTERI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
P.C.M.	-	2	-	-	2	-	-	-	1	5

- Nelle schede allegate sono riprese, con indicazione di stato e di sintesi un elenco delle procedure di infrazione ritenute più "pericolose" perché allo stadio di sentenza di condanna, nonché di lettera di messa in mora (MM2) o di parere motivato (PM2) emessi, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, per inesecuzione di sentenza di condanna (schede nn.1, 2 e 3).

Infine, si allega un elenco dei ricorsi proposti, nei confronti dell'Italia, dalla Commissione europea davanti alla Corte di Giustizia (allegato I) che risultano essere pari a n. 49, di cui n. 7 sui quali si prevede una prossima rinuncia al ricorso e una conseguente ordinanza di cancellazione dal ruolo da parte della Corte di giustizia.

- Un cenno a parte meritano le ben note "riunioni pacchetto", utili ad evitare che reclami o lettere di costituzione in mora già avviate arrivino allo stadio di vero e proprio contenzioso.

Nel corso del 2003, si sono tenute complessivamente quattro riunioni (2 in materia di appalti europei, 1 in materia ambientale e 1 mercato interno) per le quali, di seguito, si fornisce lo stato attuale della situazione (tab.5).

Tabella 5

ANNO 2003	N° casi oggetto di discussione	Casi per i quali è stata inviata la documentazione	Casi aperti	Casi archiviati	Casi di prossima archiviazione
PACCHETTO APPALTI PUBBLICI 23 e 24 gennaio 2003 ; 11 e 12 settembre 2003	42	15	6	16	5
PACCHETTO AMBIENTE 25 giugno 2003	25	15	4	4	2
PACCHETTO MERCATO INTERNO 12 e 13 maggio 2003	22	10	6	-	6

- Come si può rilevare dalla suindicata tabella, le riunioni "pacchetto", programmate per l'anno in corso, hanno avuto un esito altamente positivo, grazie all'adozione da parte italiana di soluzioni concrete che hanno consentito una rapida archiviazione dei *dossier* in questione in tempi relativamente brevi.